D.A. n. 28/Gab

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

VISTO l'atto del 13 ottobre 2022 con cui la Corte di Appello di Palermo–Ufficio Centrale Regionale per l'Elezione del Presidente della Regione e dell'Assemblea Regionale Siciliana, ai sensi dell'art. 2 ter, comma 2, lett. a), della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, ha proclamato eletto l'On.le Renato Schifani alla carica di Presidente della Regione siciliana e di deputato dell'Assemblea Regionale Siciliana, nonché la nota prot. n. 35218 del 13 ottobre 2022 con la quale la Segreteria Generale della Presidenza della Regione siciliana ha dato comunicazione dell'avvenuta proclamazione dell'On.le Renato Schifani quale Presidente della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.Reg. n. 777/Area1/S.G. del 15/11/2022 con il quale l'On. Avv. Girolamo Turano è stato nominato Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, art. 51 *"Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori*" e successive modifiche e integrazioni, nonché l'art. 52 della medesima legge regionale;

VISTA la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg.16 novembre 2018, n. 29 con il quale è stato emanato il "*Regolamento attuativo dell'art. 4, comma 6 della legge regionale 15/5/2000 n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifica del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001, n. 8*", pubblicato nella GURS n.3 del 18 gennaio 2019, che richiama l'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e che, in particolare, all'art. 6, comma 3, richiama la possibilità per il Presidente della Regione di avvalersi della collaborazione dei soggetti di cui agli artt. 50 e 51 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41, e successive modifiche ed integrazioni, e, segnatamente, di "*due Consulenti*",

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P. Reg. 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla GURS n. 25 del 1/06/2022, di approvazione del "*Regolamento di attuazione del Titolo II della L. r. n.19/2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3*";

VISTA la legge regionale 31 gennaio 2024, n.3, pubblicata nella G.U.R.S. 3 febbraio 2024, n.7, "Disposizioni varie e finanziarie", e in particolare l'art.54 recante: "Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 1985, n.41";

VISTO l'art. 51 della citata legge regionale 29 ottobre 1985, n.41, che a seguito delle modifiche apportate dall'art.54 della legge regionale 31 gennaio 2024, n.3, dispone al comma 1 che "*Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali sono autorizzati ad avvalersi per periodi determinati e comunque non oltre la scadenza del mandato, in relazione a comprovate esigenze dell'amministrazione, di un numero di consulenti non superiore a tre, esperti in materie giuridiche, economiche, sociali od attinenti all'attività dei singoli rami di amministrazione*, e quanto al compenso agli stessi spettanti, dispone al comma 2 che "*Ai consulenti sono corrisposti, in aggiunta al trattamento di missione, ove spettante, i compensi fondamentali lordi stabiliti con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta Regionale, la cui misura non può superare il tetto massimo di un terzo del trattamento economico tabellare previsto, rispettivamente per il Segretario generale della Presidenza della Regione e per il direttore regionale con venti anni d'anzianità, nei limiti degli stanziamenti di bilancio";*

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 156 del 30 marzo 2023 e successiva Deliberazione n. 126 del 3 aprile 2024 di modifica, con le quali sono stati determinati il nuovo numero e la nuova misura del compenso da corrispondere ai Consulenti del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;

VISTO il D.P.Reg. n. 525/gab del 15 aprile 2024 emanato dal Presidente della Regione, a seguito della citata Deliberazione della Giunta regionale n. 126 del 3 aprile 2024, in attuazione della modifica dell'art. 51, L.r. n. 41/1985;

VISTO il D.A. n. 18/GAB del 28/04/2026 , con il quale è stato approvato il contratto di lavoro autonomo, stipulato in pari data, con cui l'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale ha conferito al dott. Gianluca Arnone l'incarico di consulente, ai sensi dell'art. 51, come novellato, nonché dell'art. 52 della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41 e successive modifiche e integrazioni, per il periodo dal 29 aprile al 31 dicembre 2026

VISTA la nota del Dott. Gianluca Arnone del 09/10/2026 assunta al protocollo di questi uffici di diretta collaborazione in data 09/10/2026 al n.ro 5873 con la quale lo stesso comunica di rinunciare anticipatamente all'incarico conferitogli ed approvato con D.A. 18/GAB. del 28/04/2024

RITENUTO pertanto, di dover prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Gianluca Arnone e di procedere alla conseguente cessazione dall'incarico, con decorrenza dal 9 ottobre 2026;

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate, di prendere atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Gianluca Arnone dall'incarico di consulente conferitogli dall'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale con D.A. n. 18/GAB del 28 aprile 2026, con decorrenza dal 9 ottobre 2026.

Art. 2

Di dare atto che, a decorrere dalla predetta data del 9 ottobre 2026, cessa l'efficacia dell'incarico di cui all'art. 1, con conseguente conclusione del relativo rapporto di lavoro autonomo, fatto salvo quanto eventualmente dovuto per le prestazioni regolarmente rese fino alla data di cessazione, secondo le disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito web della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 68 della L.R. 21/2014 e ss.mm.ii e della normativa statale vigente, è trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15/04/2021 n. 9 e al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale per gli adempimenti di competenza.

Palermo, li 22/10/2026

L'ASSESSORE
F.to (On.le Girolamo Turano)